



COMUNE DI SERRAMAZZONI
(PROVINCIA DI MODENA)

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con delibera C.C. n. 48 del 3.7.2009

INDICE

Titolo I – Norme generali di classificazione degli impianti

- Art. 1 – Finalità del regolamento pag. 3
- Art. 2 – Classificazione degli impianti pag. 3
- Art. 3 – Affidamento della gestione pag. 4
- Art. 4 – Riserva di utilizzo pag. 5
- Art. 5 – Palestre annesse agli edifici scolastici pag. 5

Titolo II – Condizioni generali per l'affidamento della gestione degli impianti di base

- Art. 6 – Modalità di affidamento pag. 6

Titolo III – Condizioni generali per l'affidamento della gestione degli impianti di 1^a Generazione

- Art. 7 – Modalità di affidamento pag. 6
- Art. 8 - Condizioni della gestione pag. 6
- Art. 9 – Convenzioni pag. 7

Titolo IV – Condizioni per l'affidamento della gestione degli impianti di 2^a generazione

- Art. 10 – Procedure pag. 8

Titolo V - Disposizioni finali ed applicazione del regolamento

- Art. 11 – Disposizioni finali e transitorie pag. 8
- Art. 12 – Entrata in vigore pag. 8

Art. 1 - Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, compresi quelli annessi a Istituti scolastici, nonché di quelli che il Comune ha in disponibilità da altri soggetti in forza di contratto per un periodo non inferiore ad anni 10.

2. Gli impianti sportivi comunali di cui sopra, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e attrezzati per una o più attività sportive, da esercitare anche a livello agonistico.

3. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali.

L'uso degli impianti è garantito a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato sulla base dei seguenti criteri:

- precedenza per associazioni con sede legale sul territorio comunale;
- precedenza per le società/associazioni con maggior numero di iscritti;
- predisposizione di calendario che ad inizio stagione individui per ogni società/associazione i giorni e le fasce orarie d'utilizzo;
- riserva oraria " libera " per l'uso dell'impianto da parte di singoli privati .

4. L'Amministrazione Comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva riconosce, secondo il principio di " sussidiarietà" di cui all'art. 3 comma 5 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possano essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

5. Viene quindi regolamentato l'affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali.

Art. 2 - Classificazione degli impianti

1. Gli impianti sportivi del Comune di Serramazzoni, con riferimento ai criteri e alle definizioni accreditate in letteratura sportiva, vengono classificati in impianti sportivi di base, impianti di 1^a generazione ed impianti di 2^a generazione.

a) IMPIANTI SPORTIVI DI BASE - Ospitano attività monotematiche e politematiche che favoriscono la coesione sociale e l'aggregazione di fasce di cittadinanza tendenzialmente "deboli" dal punto di vista meramente sportivo; hanno caratteristiche tecniche riconducibili alla pratica di una o più discipline sportive finalizzate alla promozione dell'esercizio motorio di ogni età, in forma dilettantistica e ricreativa.

b) IMPIANTI SPORTIVI DI 1^a GENERAZIONE - Impianti che possiedono le necessarie caratteristiche tecniche e strutturali legate ad una gestione sportiva ma non consentono di sviluppare una significativa attività di tipo commerciale e imprenditoriale.

c) IMPIANTI SPORTIVI DI 2^ GENERAZIONE – Impianti che, per caratteristiche tecniche e strutturali, oltre alla gestione sportiva, consentono di sviluppare anche attività di tipo commerciale e imprenditoriale.

2. In sede di prima applicazione, gli impianti sportivi del Comune vengono classificati come segue:

a) IMPIANTI SPORTIVI DI BASE:

- Campo da calcio di Selva;
- Campetto da calcio A5 di Varana;
- Palestra Scolastica Scuola Primaria di San Dalmazio;
- Palestra Scolastica Scuola Primaria di Varana.

b) IMPIANTI SPORTIVI DI 1^ GENERAZIONE:

- Campo da calcio A7 in erba sintetica;
- Palestra Geodetica;
- Palestra Coni di via Braglia;
- Centro Pineta (composto da n. 3 campi da pallavolo, n. 1 campo da beach volley, n. 1 campo da mini pitch e un campo da calcio A 5/basket);

c) IMPIANTI SPORTIVI DI 2^ GENERAZIONE:

- Centro sportivo di Via Dorando Pietri (costituito da una piscina natatoria, n. 3 campi da tennis in terra rossa e un locale accessorio all'aperto adibito ad intrattenimento e svago);
- Stadio Comunale Pio Roccaforti ed edifici annessi;
- Crossodromo di Varana;
- Centro Federale Tennis di Via Braglia;
- Laghetto delle More;
- Palestra Polivalente di Via Lago delle More;
- Bocciodromo di Via Roma.

Art. 3 - Affidamento della gestione

1. Per gestione dell'impianto sportivo si intende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi. L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale per l'uso di tali strutture.

2. Per gli impianti sportivi di base, individuati nel precedente articolo 2, comma 2, lett. a), la gestione, qualora non venga esercitata direttamente dal Comune, viene affidata preferibilmente ai soggetti di cui al successivo comma 3.

3. Gli impianti sportivi di 1^ generazione vengono affidati in gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali secondo i criteri di cui al successivo art. 6.

4. Gli impianti sportivi di 2^ generazione vengono affidati in gestione ai sensi dell'art. 113 del T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, attraverso l'espletamento di gare ad evidenza pubblica.

Art. 4 - Riserva di utilizzo

1. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente per propri fini e manifestazioni gli impianti sportivi affidati in gestione a terzi, fatto salvo l'impegno a risarcire eventuali danni provocati.

Art. 5 – Palestre annesse agli edifici scolastici

1- L'uso delle palestre delle scuole e delle relative attrezzature sportive è consentito soltanto al di fuori dell'orario scolastico e non deve in alcun modo interferire con lo svolgimento dell'attività didattica. I tempi d'uso delle strutture restano, comunque, subordinati al rispetto del calendario delle lezioni, che l'istituzione Scolastica si impegna ad inviare annualmente al Servizio Sport del Comune, onde consentire allo stesso l'espletamento delle procedure di assegnazione annuale dei suddetti spazi attrezzati alle associazioni sportive territoriali.

Si conviene che debba comunque sempre valere il principio generale di massima fruizione delle strutture sportive, in base al quale la Scuola si impegna a mettere a disposizione del Servizio Sport tutte le ore pomeridiane e serali non utilizzate per l'attività scolastica. Qualora in corso d'anno la Scuola programmi nuove attività o le stesse, già programmate, abbiano sviluppi che non si potevano prevedere, resta inteso che, dando un preavviso di almeno 2 (due) settimane al Servizio Sport, la Scuola stessa potrà utilizzare la palestra e le attrezzature anche in momenti diversi da quelli fissati per le normali attività, fatte salve e impregiudicate le gare ufficiali delle Associazioni Sportive. Sarà cura del Servizio Sport contattare le stesse per adattare, nell'occasione, il loro orario.

2- Il Servizio Sport trasmetterà al Dirigente Scolastico il/i prospetto/i delle ore/spazio assegnate alle Associazioni Sportive relativo/i alla/e palestra/e di relativa pertinenza; sarà cura inoltre di detto Servizio comunicare il nominativo della Associazione Sportiva affidataria della gestione delle singole palestre scolastiche, cui fare riferimento in caso di necessità.

I terzi concessionari sono, comunque, tenuti ad utilizzare i locali e le attrezzature per attività che siano compatibili con la loro destinazione d'uso.

3- Il Comune di Serramazzoni si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni a cose e/o persone derivanti dall'uso dei locali e delle attrezzature in orario extra-scolastico, esonerando da ogni responsabilità il Dirigente Scolastico, salvo rivalsa nei confronti dei terzi concessionari. In caso di danni conseguenti all'uso dei locali e delle attrezzature in oggetto, verificatisi in orario extra-scolastico, il Dirigente scolastico ne darà immediata comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale, la quale si impegna a ripristinare il materiale danneggiato, eventualmente rivalendosi sui terzi assegnatari, entro e non oltre 2 (due) mesi da detta comunicazione.

L'accertamento delle responsabilità relative ai danni suddetti è di competenza dell'Amministrazione Comunale.

4- Per quanto riguarda le palestre ed i locali ad esse pertinenti, ad utilizzo sia scolastico che extrascolastico, la Scuola è tenuta a provvedere alla pulizia dopo la fascia oraria di propria competenza, il Comune è a sua volta tenuto a provvedere alla pulizia, con le modalità che riterrà opportune, dopo l'utilizzo da parte delle società sportive

TITOLO II - CONDIZIONI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI BASE

Art. 6 - Modalità di affidamento

1. Il Comune può affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi, ai sensi dell'art. 3, comma 2 c) della L.R. 6/07/2007 n. 11, trattandosi di impianto a spiccata rilevanza sociale e con caratteristiche e dimensioni atte a consentire lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio comunale.

2. Il Comune individua l'affidatario della gestione dell'impianto tra i soggetti di cui al precedente art. 3, comma 3, in grado di soddisfare alle seguenti condizioni:

a) sede nel territorio comunale oppure operatività con incidenza significativa – per dimensionamento e diffusione della propria attività – nel medesimo territorio comunale;

b) compatibilità dell'attività esercitata con quella praticabile nell'impianto;

c) mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto, tenuto conto degli indirizzi provinciali sulla necessità di valorizzazione degli impianti come luogo di pratica delle attività sportive maggiormente praticate dalle fasce femminili, con l'obiettivo di favorirne la funzione di aggregazione;

d) promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria, con particolare attenzione ai giovani, ai diversamente abili, agli anziani;

e) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;

f) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo alle società ed associazioni sportive che ne facciano richiesta all'affidatario.

g) esperienza nel settore e qualificazione professionale degli istruttori, allenatori ed operatori utilizzati;

3. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi di cui al presente titolo avviene mediante convenzione, secondo quanto disposto dal successivo art. 9.

4. Le tariffe orarie di cui all'art. 9, comma 1, lett. p) sono stabilite dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO III - CONDIZIONI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI 1^ GENERAZIONE

Art. 7 - Modalità di affidamento

1. Il Comune affida la gestione degli impianti sportivi di cui al presente titolo nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

2. Il servizio di gestione può essere affidato in via diretta solo nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, della Legge Regionale 11/2007.

Art. 8 - Condizioni della gestione

1. Le condizioni della gestione vengono disciplinate da apposito avviso pubblico, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) radicamento del gestore nel tessuto sportivo e sociale del territorio in cui è presente l'impianto sportivo;

b) svolgimento di attività sportiva analoga a quella a cui è stata destinata la struttura sportiva;

c) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;

d) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo alle società ed associazioni sportive che ne facciano richiesta all'affidatario;

e) mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto sportivo quale centro di aggregazione della comunità locale;

f) promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria con particolare riferimento ai bambini, ai giovani e ai portatori di handicap;

g) promozione delle diverse forme di partecipazione con particolare attenzione al coinvolgimento del volontariato e degli anziani.

h) esperienza nel settore e qualificazione professionale degli istruttori, allenatori ed operatori utilizzati;

2. Nell'avviso pubblico di cui al precedente comma 1. vengono inoltre indicati:

- la tipologia della procedura di selezione, differenziata in ragione della diversa tipologia e rilevanza dell'impianto;

- la valutazione della convenienza economica dell'offerta;

- la durata massima dell'affidamento, con la previsione di criteri di proroga legati agli investimenti che l'associazione affidataria, in accordo con il Comune, è disposta a fare sull'impianto;

- altri eventuali criteri di valutazione delle offerte che il Comune ritenga valide ed opportune.

Art. 9 – Convenzioni

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi di cui al presente titolo avviene mediante convenzione indicante per ogni impianto:

a) oggetto della convenzione;

b) descrizione dell'impianto;

c) durata della gestione;

d) attività di gestione e manutenzione ordinaria;

e) manutenzione straordinaria;

f) migliorie;

g) oneri a carico del gestore;

- h) canone;
- i) contributo del Comune a sostegno della gestione;
- j) modalità di utilizzo dell'impianto;
- k) uso gratuito dell'impianto da parte del Comune;
- l) responsabilità e obblighi assicurativi;
- m) vigilanza e segnalazioni;
- n) cauzione;
- o) verbale di consegna e riconsegna;
- p) tariffe;
- q) decadenza e recesso;
- r) divieto di subappalto;
- s) risoluzione delle controversie;
- t) monitoraggio dei costi e dei benefici derivanti dalla gestione;
- u) spese contrattuali.

2. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, redatti secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 6 e 7 della legge regionale 11/2007.

3. Il Comune potrà riconoscere contributi economici a sostegno della gestione.

4. Le convenzioni con i soggetti affidatari della gestione dovranno contenere la clausola che prevede il divieto di distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. Gli eventuali utili di bilancio derivanti dalla gestione dell'impianto dovranno essere investiti per miglioramenti strumentali e gestionali dell'impianto stesso.

Titolo IV - CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI 2^ GENERAZIONE

Art. 10 – Procedure

Gli impianti sportivi di 2^a generazione vengono affidati in gestione ai sensi dell'art. 113 del T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, attraverso l'espletamento di gare ad evidenza pubblica e della normativa vigente in materia (D.lgs 163/2006 e s.m.i.).

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI ED APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 11 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di cui alla L.R. 6/07/2007 n. 11 nonché a quella di settore vigente.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.